

Prot. n. 641



Linee guida sulle norme di immediata applicazione della l. 26 novembre 2021, n. 206

A seguito di intese tra i dirigenti degli uffici giudiziari interessati si sono individuate prime linee interpretative per l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 38 disp. att. c.c., 709-ter c.p.c. e 403 c.c., come riformulate dai commi 27, 28 e 33 dell'art. 1 della legge recante "*Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*".

1. L'entrata in vigore delle nuove norme processuali.

Le disposizioni in oggetto si applicheranno ai procedimenti incardinati presso il TO e presso il TM a decorrere dal 22 giugno 2022, come stabilito dal comma 37 dell'art 1 della l. 26 novembre 2021, n. 206, espressione del principio *tempus regit actum*.

2. I procedimenti ex artt. 330 ss. c.c.

Il primo comma dell'articolo 38, come innovato dalla l. 206/21, prevede l'attrazione al TO dei procedimenti di cui all'art. 330 e ss. c.c. instaurati innanzi al TM, anche se proposti su ricorso del PM minorile, nel caso in cui il procedimento di crisi familiare (giudizio di separazione, divorzio, artt. 316 e 337-bis cc., 710 c.p.c., art. 9 l. div., ecc.) sia già pendente ovvero introdotto successivamente (con il superamento del principio di prevenzione) all'instaurazione del procedimento *de responsabilitate* innanzi al tribunale per i minorenni.

Nell'uno e nell'altro caso il TM è tenuto a trasmettere il fascicolo al giudice ordinario, previa adozione di eventuali provvedimenti urgenti.



Il PM minorile, presso il quale sia stato aperto un fascicolo A/C (Affari Civili) in materia di responsabilità genitoriale, ove accerti la pendenza presso il TO di un giudizio separativo, ne dispone la immediata trasmissione al corrispondente ufficio di procura ordinaria per le opportune determinazioni, salvo che non intenda richiedere con ricorso interventi urgenti al TM.

I provvedimenti - urgenti e non - adottati dal TM e gli atti istruttori compiuti conservano efficacia sino al provvedimento di conferma, modifica o revoca da parte del TO successivamente investito.

Nel caso di trasmissione del fascicolo di VG dal TM al TO, la Procura minorile provvederà alla trasmissione di atti eventualmente rimasti in suo possesso (ad esempio fascicolo A/C bis) al PM della procura ordinaria per riunione a quelli inviati dal TM nella procedura pendente innanzi al tribunale ordinario.

La competenza resta attratta al TO anche in pendenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti emessi nei giudizi separativi, fino al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio di crisi familiare; se il procedimento pende in grado di appello, è competente il giudice di secondo grado, cui il TM trametterà gli atti del procedimento ex art. 330 e ss. c.c. (vedi Cass., ord. n. 1349 del 26.01.2015). Allo stesso modo il PM minorile ove accerti la pendenza presso la Corte di Appello del giudizio di impugnazione, trasmetterà il fascicolo A/C all'ufficio di Procura Generale.

3. I procedimenti ex art. 709-ter c.p.c.

Il novellato art. 38 disp. att. c.c. attribuisce al TM, con previsione del tutto innovativa, la competenza in relazione ai procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. purché proposti in via autonoma e in ipotesi di pendenza o successiva instaurazione di procedimenti *de potestate*; specularmente a quanto previsto nell'ipotesi che precede, anche tale attribuzione è caratterizzata dalla absolutezza della *vis attractiva* del TM.

I procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. promossi in pendenza dei giudizi di crisi familiare restano di competenza del TO quale *giudice che procede*.

I provvedimenti - urgenti e non - adottati dal TO e gli atti istruttori compiuti conservano efficacia sino al provvedimento di conferma, modifica o revoca da parte del TM successivamente investito.

Il principio di concentrazione delle tutele, che costituisce *ratio* ispiratrice della riforma, induce ad attribuire al TM la soluzione di tutte le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle modalità dell'affidamento.

Ove il reclamo avverso il procedimento *de potestate* penda in grado di appello, il TO trasmetterà a quel giudice il procedimento ex art. 709-ter c.p.c. successivamente instaurato in via autonoma.

4. Il procedimenti ex art. 403 c.c.

La riforma è intervenuta a modificare l'art. 403 c.c. nel senso di proceduralizzare l'iter di allontanamento familiare del minore, prevedendo uno stringente controllo giurisdizionale sulle iniziative della pubblica autorità.

Nel caso di pendenza o di successiva instaurazione di un procedimento separativo, deve ritenersi operante il principio della *vis attractiva* del tribunale ordinario, in forza del quale il TM, definito il sub procedimento di convalida e adottati gli ulteriori provvedimenti urgenti ritenuti necessari ex art. 330 ss. c.c., trasmette gli atti al TO.

5. Strumenti di verifica delle pendenze.

La verifica della pendenza della procedura separativa da parte del TM avverrà attraverso la consultazione del registro SICID.

La verifica della pendenza di eventuali procedimenti *de potestate* da parte del tribunale ordinario avverrà attraverso la consultazione del registro SIGMA mediante il c.d. Pacchetto Ispettori.

Al riguardo si auspicano interventi strutturali dei sistemi informativi al fine di attuare l'interconnessione completa dei registri tra i vari uffici, di primo e di secondo grado, interessati, che consenta una piena conoscibilità dell'oggetto e dello stato dei procedimenti.


Taranto, 22.06.2022.

Il Presidente del Tribunale di Taranto


Dott.ssa Rosa Anna Depalo


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto

Dott.ssa Eugenia Pontassuglia




Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dott.ssa Bombina Santella




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dott.ssa Pina Montanaro



Il Presidente Preposto della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto

Dott. Pietro Genoviva



L'Avvocato Generale della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto

Dott.ssa Elisabetta Pugliese

